



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE PATRIMONIO E LOGISTICA

**Responsabile di settore Paolo PANTULIANO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19546 del 10-12-2018

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 17721 - Data adozione: 16/10/2020**

Oggetto: Acquisizione in proprietà alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 - terreno Comune di Pistoia f 234 plla 465 parte - approvazione valutazione indennizzo e impegno di spesa

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/11/2020

Numero interno di proposta: 2020AD018385

## IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 27 dicembre 2004 n. 77 "Demanio e Patrimonio della Regione Toscana";

Visto il regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 emanato con D.P.G.R. 23 novembre 2005 n. 61/R;

Visto il DPR 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Considerato il Decreto prefettizio di occupazione temporanea n. 213 del 12 febbraio 1997, emesso dal Prefetto di Pistoia, per occupare in via di urgenza per 1800 giorni i terreni relativi al piano particellare approvato in relazione alla costruzione della variante tra il km 35+500 e il km 38+200 della Strada Statale n. 435 "Lucchese" in loc. Spazzavento nel Comune di Pistoia;

Rilevato che il citato Decreto prefettizio risulta scaduto in data 16 gennaio 2002 senza proroga alcuna;

Visto il D.P.C.M. 21 febbraio 2000 con il quale si trasferivano al Demanio della Regione Toscana le strade di interesse regionale e quindi anche della SS 435 "Lucchese";

Visto il successivo verbale di consegna e trasferimento delle strade tra ANAS, Agenzia del Demanio e Regione Toscana del 28 settembre 2001 e quindi anche della SS 435 "Lucchese";

Preso atto della sentenza TAR Toscana n. 1059/2017 del 12 settembre 2017 con la quale si condannava la Regione Toscana alla restituzione dei beni previa riduzione in pristino oppure all'adozione di un legittimo provvedimento di apprensione del bene, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, oltre al risarcimento del danno conseguente all'illegittima occupazione;

Preso atto della successiva sentenza TAR Toscana n. 922/2018 del 25 giugno 2018 che condannava la Regione Toscana a pagare il danno, derivante dalla mancata disponibilità del bene per effetto dell'illegittima occupazione, sulla base della Verificazione ai sensi dell'art. 63 del Codice del processo amministrativo del 25 ottobre 2017 redatta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pistoia, Ufficio provinciale territorio;

Vista la richiesta inviata al Settore Programmazione Viabilità della Regione Toscana con nota prot. AOOGR 77.499/D.70 del 18 febbraio 2019 con la quale si chiede l'accertamento dell'eventuale interesse pubblico prevalente a mantenere le aree in proprietà alla Regione Toscana, rispetto all'interesse del proprietario a rientrare in possesso dei beni interessati;

Vista la conseguente richiesta di parere obbligatorio fatta dal Settore Programmazione viabilità della Regione Toscana con prot. AOOGR 80.075/D.70 del 18 febbraio 2020 alla Provincia di Pistoia quale ente gestore della SRT 435 Lucchese ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10 dicembre 1998 n. 88 in merito all'interesse pubblico effettivo a mantenere le aree in proprietà alla Regione Toscana;

Preso atto della nota della Provincia di Pistoia - Area Vasta di Viabilità prot. del 22 maggio 2019 con la quale l'Ente precisa che la particella 465 del foglio 234 risulta, solo in parte funzionale alla gestione della strada in quanto una porzione della superficie non è occupata dalla sede viaria o da sue pertinenze;

Preso atto che emerge pertanto la necessità di mantenere la piena disponibilità di parte della particella 465 del foglio 234, acquisendola in proprietà;

Ritenuto di procedere al mantenimento dell'area di cui alla particella 465 del foglio 234 solo per la porzione indicata nell'allegato alla nota della Provincia di cui al punto precedente pari a circa 3.666 mq;

Rilevato che, nella valutazione degli interessi in conflitto effettuata ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni, risulta prevalente l'interesse pubblico al mantenimento delle opere realizzate, tale da giustificare il trasferimento della proprietà delle aree interessate alla Regione Toscana in quanto non sussiste la possibilità di retrocedere i terreni se non rendendo di fatto inutilizzabile il tratto della SR 435 Lucchese;

Vista la nota di ANAS ns. prot. AOOGR 195.649/D.70 del 5 giugno 2020 con la quale Anas informava l'Amministrazione regionale che erano stati corrisposti complessivamente alla ditta Fabio Tesi € 200.602,11 di cui € 60.586,59 direttamente riconducibili all'area effettivamente funzionale alla gestione della SRT 435 Lucchese;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni riportate, di procedere all'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni dei beni ad oggi identificati al Catasto Terreni del Comune di Pistoia come segue:

- foglio 234 particella 465 / parte per complessivi 3.666 mq (area di effettivo ingombro del manufatto viario della SRT 435 Lucchese);

Atteso che, la corretta identificazione catastale dei beni oggetto di trasferimento sarà definita dopo la redazione dei necessari atti di aggiornamento catastale a cura del Settore Patrimonio e Logistica;

Rilevata quindi l'effettiva necessità di procedere, secondo quanto previsto dall'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, alla valutazione del pregiudizio patrimoniale, del pregiudizio non patrimoniale e, a titolo risarcitorio, al 5% annuo a partire dal 16 gennaio 2002 (data di scadenza del Decreto Prefettizio di occupazione d'urgenza) calcolato sul valore del pregiudizio patrimoniale;

Atteso che, l'indennizzo da corrispondere per l'acquisizione mediante procedura ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni, è quantificata secondo la "Valutazione dell'indennizzo" redatta in data 8 giugno 2020 dal Settore Patrimonio e Logistica che valuta:

- il pregiudizio patrimoniale pari ad € 75.033,28 per la parte dei terreni a destinazione viabilità ed € 9.850,50 per la parte dei terreni a destinazione agricola per un totale di € 84.883,78,
- il pregiudizio non patrimoniale pari al 10% del pregiudizio patrimoniale ovvero € 8.488,38;

Considerato che per quanto riguarda il 5% annuo a titolo risarcitorio, questo è calcolato sul pregiudizio patrimoniale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del Decreto prefettizio, ovvero il 16 gennaio 2002 fino ad aprile 2020 e quindi 220 mesi, si ottiene:

$€ 84.883,78 \times 0,05 \times 220 / 12 = € 77.810,03$ ;

Considerando altresì che il totale del danno maturato ammonta a:

$€ 84.883,78 + € 8.488,38 + € 77.810,03 = € 171.182,89$ ;

Ritenuto che dal totale del danno maturato sia necessario procedere alla defalcazione di quanto, a suo tempo, corrisposto da parte di ANAS spa a titolo di indennizzo e direttamente riconducibile all'area effettivamente funzionale alla gestione della SRT 435, ovvero € 60.586,59 rivalutato aggiungendo gli interessi legali pari a € 16.434,40 per un totale di € 77.020,99;

Risulta pertanto da corrispondere:

$€ 171.182,89 - € 77.020,99 = € 94.161,90$ ;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 35 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, i terreni in oggetto si trovano rispetto allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Pistoia in "Infrastrutture "Aree per la viabilità esistente" e parte in "territorio rurale", ma totalmente per sovrapposizione in "fasce di rispetto stradale", così come riportato nella Verificazione dell'Agenzia delle Entrate di cui alla sentenza TAR 922/2018 sopra citata e non è perciò dovuta l'applicazione del regime fiscale della ritenuta d'acconto ai sensi del codice IRPEF 1052 in base al comma 7 art. 11 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Rilevato che le somme sopra riportate non saranno suscettibili di variazioni in ragione delle effettive aree di occupazione derivanti dall'atto di aggiornamento catastale con il quale sarà riportato in mappa l'effettivo ingombro viario della SRT 445 Lucchese, in quanto la valutazione è da intendersi a corpo e non a misura;

Rilevato che ad oggi risulta unico proprietario della particella in parola il signor Fabio Tesi nato a Pistoia l'8 ottobre 1949;

Considerato che si può pertanto procedere all'impegno delle somme sopra menzionate, per un importo complessivo di € 94.161,90 (novantaquattromilacentosessantuno/90) a favore di Fabio Tesi;

Rilevata la necessità di procedere con la notifica al signor Fabio Tesi del presente decreto al fine di dare seguito a quanto disposto ai commi 1 e 3 all'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

Preso atto che, decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica, si procederà al deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze – Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze – via Pietrapiana 53 così come previsto dall'art. 20 comma 14 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

Rilevato che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio di cui all'art. 14 comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 territorialmente competente;

Considerato che con nota prot AOOGR 230.651/O.45 del 3 luglio 2020 il Settore Patrimonio e logistica trasmetteva ad Anas SpA la Valutazione dell'indennizzo redatta dai propri tecnici al fine di condividerla con l'Ente e concedeva 30 giorni per le proprie osservazioni;

Considerato inoltre che, trascorsi 30 giorni, non sono state comunicate da parte di Anas osservazioni in merito all'indennizzo calcolato dal Settore Patrimonio e Logistica;

Dato atto che Regione Toscana vuole essere mantenuta indenne da ANAS SpA dalle conseguenze dovute alla applicazione dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 per la mancata conclusione da parte di ANAS SpA del procedimento espropriativo descritto in narrativa del presente atto;

Tenuto conto che, per quanto al precedente capoverso, Regione Toscana provvederà con separato atto a richiedere ad ANAS SpA la restituzione delle somme corrisposte alla ditta Fabio Tesi direttamente imputabili ad ANAS SpA e calcolate sulla base della "Valutazione dell'indennizzo" allegata al presente atto;

Ritenuto necessario trasmettere il presente provvedimento ad ANAS SpA comprensivo della "Valutazione dell'indennizzo allegata al presente atto;

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 marzo 2009 n. 42";

Vista la L.R. 7 gennaio 2015 n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 28 aprile 2008 n. 20”;

Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con D.P.G.R. del 19 dicembre 2001 n. 61/R e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Vista la L.R. 23 dicembre 2019 n. 81 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale del 7 gennaio 2020 n. 1 di “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale del 13 gennaio 2020 n. 130 che assegna le risorse finanziarie alle Direzioni;

Richiamato l’Ordine di Servizio del 17 gennaio 2020 n. 5 della Direzione “Organizzazione e sistemi informativi” con il quale il Direttore ha attribuito la responsabilità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per l’anno finanziario 2020;

#### DECRETA

1) di disporre l’acquisizione alla proprietà della Regione Toscana di parte del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Pistoia al foglio 234 particella 465 per una superficie di 3.666 mq; il passaggio di proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme stabilite nella Valutazione di cui al punto 2);

2) di approvare il documento denominato “Valutazione dell’indennizzo” e gli indennizzi ivi determinati per l’occupazione senza titolo di parte del terreno di proprietà della ditta Fabio Tesi, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

3) di impegnare a favore della ditta Fabio Tesi nato a Pistoia l’8 ottobre 1949 la somma di € 94.161,90 (novantaquattromilacentosessantuno/90), quale indennizzo per il danno subito, sul capitolo 71907 (codice V livello 2.02.02.01.999 altri terreni n.a.c., viabilità – stanziamento puro) del bilancio gestionale 2020, che presenta la necessaria disponibilità, con le modalità che si allegano al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale (all. B);

4) di procedere all’aggiornamento catastale del bene oggetto del presente decreto, per una corretta individuazione dello stesso ai fini dell’acquisizione al Demanio della Regione Toscana e della prescritta trascrizione;

5) di notificare il presente decreto al signor Fabio Tesi che, come disposto dall’art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, ha 30 (trenta) giorni di tempo per l’accettazione delle somme offerte: in caso di accettazione l’erogazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione stessa, in mancanza della quale si provvederà al deposito della cifra ai sensi del predetto art. 42 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 entro lo stesso termine presso il Ministero dell’Economica e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze – Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze – via Pietrapiana 53;

6) di trasmettere il presente decreto ai sensi dell’art. 14 comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 al competente Ufficio di questo Ente per la pubblicazione sul sito internet nella sezione riguardante gli Avvisi pubblici di Regione Toscana;

7) di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti così come disposto dall’art. 42 bis comma 8 del 8 giugno 2001 n. 327;

8) di trasmettere ad ANAS SpA il presente atto comprensivo dell'allegata "Valutazione dell'indennizzo";

9) di chiedere con successivo atto la restituzione ad ANAS SpA delle somme corrisposte alla ditta Fabio Tesi, o in alternativa, depositate presso il Ministero dell'Economica e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze, direttamente imputabili ad ANAS SpA e calcolate sulla base della "Valutazione dell'indennizzo" allegata al presente atto, in virtù della conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

10) con successivo decreto si darà atto dell'avveramento della condizione di cui al punto 1) e, successivamente all'individuazione catastale del bene oggetto di trasferimento, si procederà alla registrazione, trascrizione e volturazione del bene, in esenzione da ogni onere relativo a imposte e tasse ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPCM 21 febbraio 2000;

11) di pubblicare il presente decreto sul BURT ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

- A*                    *valutazione dell'indennizzo*  
*e6e4d8fc89391cbeaafd3c2bf5644c807df54c148f37ce8f2728f8b8c7b9314e*
- B*                    *dati personali e modalità di pagamento*  
*9d645e7d3faffa0f1646dfb9e2a68ae3ca0c2fa133d7d95cef8d385d53a7df04*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**